

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3391**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BETTA, MICHELINI, ANDREOTTI,  
ASCIUTTI, BEDIN, CORTIANA, COSSIGA, D’AMBROSIO,  
D’ANDREA, DANZI, DE PAOLI, FALOMI, FAVARO, FORLANI,  
GUBERT, MONTI, MORANDO, PETERLINI, THALER  
AUSSERHOFER, TAROLLI, TESSITORE, TOGNI, TONINI,  
TRAVAGLIA, TREU e VIVIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2005**

—————

Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha aperto la possibilità per tutti coloro che potevano dimostrare la discendenza da cittadini italiani di richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis*.

Dal provvedimento erano però esclusi i discendenti di cittadini residenti nei territori conquistati con la Prima guerra mondiale ed annessi all'Italia, che venivano equiparati agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica. È vero che per effetto del Trattato di Saint Germain, gli *ex* cittadini austro-ungarici residenti nei territori annessi all'Italia ed emigrati prima del 1920, potevano esercitare l'opzione fra l'acquisizione della cittadinanza italiana o la cittadinanza del Paese di residenza, tuttavia essa fu operata da un numero ristretto di interessati sia per mancanza di informazione, sia per la lontananza dei consolati.

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone originarie dei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico, superando una ingiusta discriminazione a danno di discendenti di emigrati trentini, bolzanini o goriziani, era così necessario un nuovo provvedimento, che si è concretizzato nella legge 14 dicembre 2000, n. 379.

Questa legge prevede, infatti, che le persone nate e già residenti in tali territori - individuati tanto nei territori che attualmente appartengono allo Stato italiano, quanto nei territori italiani ceduti alla allora Repubblica di Jugoslavia in forza del Trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate firmato a Parigi il

10 febbraio 1947 e del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, possano richiedere la cittadinanza italiana, secondo le previsioni dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Essa si ottiene previa dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o del comune in cui gli interessati intendono stabilire la loro residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'Autorità diplomatica e consolare.

La citata legge n. 379 del 2000 pone, però, un termine per tale dichiarazione - cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - che si è rivelato un ostacolo insormontabile per l'applicazione della legge medesima, anche a causa della inadeguatezza dell'Amministrazione a livello centrale (commissione interministeriale per la trattazione delle domande) e periferica (consolati). Lo dimostrano gli appena 350 provvedimenti definiti alla fine del 2004 a fronte di migliaia di provvedimenti iniziati e a centinaia di migliaia di soggetti aventi diritto.

Vi è poi una obiezione più sostanziale: trattandosi di riconoscimento di un diritto, non di concessione, appare conforme ai principi del nostro ordinamento non porre delle scadenze temporali, così come non le pone infatti la più volte citata legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Per le suesposte ragioni confidiamo nell'approvazione del presente disegno di legge.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

